



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

IL MINISTRO

DG COSVIR
Prot. Uscita del 20/04/2012
Numero **0008913**
Classifica



VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

VISTO, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V.Gestione dei rischi e delle crisi";

VISTO il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

VISTA la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

della Commissione UE;

VISTO il proprio decreto 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 agosto 2011 n. 193, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 18 febbraio al 1 marzo 2011 nelle Province di Matera e Potenza, per effetto dei danni alle Strutture aziendali;

VISTA la nota 22 dicembre 2011 con la quale la Regione BASILICATA chiede di inserire i Comuni di Pomarico, Garaguso, Salandra, Craco e Calciano della Provincia di Matera ed i Comuni di Albano di Lucania, Montemilone, Viaggiano, Sant'Arcangelo, Lavello e Marsicovetere della Provincia di Potenza tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 4 agosto 2011, per i danni alle strutture aziendali;

DATO ATTO alla REGIONE BASILICATA di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta integrativa di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

RITENUTO di accogliere la richiesta integrativa;

D E C R E T A :

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 18 febbraio al 1 marzo 2011, di cui al decreto 4 agosto 2011 richiamato nelle premesse, è estesa ai Comuni di Pomarico, Garaguso, Salandra, Craco e Calciano della Provincia di Matera ed i Comuni di Albano di Lucania, Montemilone, Viaggiano, Sant'Arcangelo, Lavello e Marsicovetere della Provincia di Potenza, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, li 20 APR. 2012

IL MINISTRO